Cisal
00184 ROMA
Via Torino, 95
Tel. 06.3207941 r.a.
Fax 06.3212521

CISAL

Il Segretario Generale

Alle Federazioni

Alle Unioni Regionali

Alle Unioni Provinciali

LORO SEDI

Prot. 511/15

Oggetto: Sentenza Pensioni DEF

Il 30 aprile scorso la Corte Costituzionale, con la sentenza n.70/2015, ha **dichiarato l'illegittimità costituzionale del blocco delle indicizzazioni, per gli anni 2012 e 2013,** delle pensioni di importi superiori a tre volte il trattamento minimo INPS (1405,05 lordi per il 2012 e 1441,56 lordi per il 2013).

Come è noto, le sentenze della Corte, non a caso "giudice delle leggi", **si eseguono:**

Ma, come è ormai consuetudine nel nostro Paese, scaduto da "culla del diritto" a sede permanente del diritto incerto, il Governo oltre che criticare la sentenza della Corte, si accinge a disattenderne la corretta applicazione, ricorrendo a tutta una serie di argomentazioni che nulla hanno a che fare con il diritto.

Peraltro attraverso l'adozione di un decreto legge in palese violazione dell'art. 136 della Costituzione che, al comma 2 ne attribuisce esplicitamente la competenza alle Camere con eventuale disegno di legge!

Sta di fatto che, invocando le ormai ricorrenti esigenze di equilibrio di bilancio e di rispetto dei vincoli (anche europei) di finanza pubblica, ed ignorando il pur esplicito richiamo della Suprema Corte a non usare la previdenza come un bancomat, Il Governo intende procedere ad una più che parziale esecuzione della sentenza.

Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori

Infatti, nell'ultimo Consiglio dei Ministri verrebbe accordata, **una tantum per gli anni 2012 e 2013, ai soli** trattamenti pensionistici superiori a tre volte e non superiori a sei volte i trattamenti minimi, **una parziale rivalutazione** in base all'inflazione, peraltro per **fasce decrescenti, con decorrenza 1 settembre 2015.**

Gli arretrati, invece, (**ovviamente sempre in misura** parziale) sarebbero pagati in un'unica soluzione il 1 agosto p.v., per un importo **medio** di circa 500 euro, maggiore per le pensioni comprese tra 3 e 4 volte il minimo ed inferiore per le pensioni comprese tra 4 e 6 volte il minimo stesso.

La Cisal unitamente alla propria Federazione dei Pensionati, la FIP, **non ritiene di poter condividere** né il merito, né tanto meno il metodo che il Governo, come al solito "in solitaria" ha deciso di seguire in palese violazione di diritti dei pensionati, come tali riconosciuti dalla Corte Costituzionale.

Ha provveduto, pertanto, a **predisporre l'allegato fac simile** di istanza/diffida da inoltrare all'inps con RAR, meglio se tramite Patronato Encal, non escludendo, in caso di diniego, azioni giudiziarie successive, se possibile anche di carattere collettivo

Le strutture in indirizzo sono impegnate a diffondere su tutto il territorio l'iniziativa.

La Cisal non mancherà di seguire l'evoluzione della complessa materia, dandone comunicazione attraverso il proprio sito internet.

Cordiali saluti.

Alleg. come da testo

Il Segretario Generale

(Francesco Cavallaro)

Roma, 21 maggio 2015

RACCOMANDATA A.R.

Al Direttore Generale
dell'INPS
Via Ciro Il Grande, 21
00144 ROMA

Oggetto: Istanza di esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n°70/2015

Il sottoscritto, ... C.F. ..... titolare di pensione n..... residente in ..... Via ..... CAP.....

premesso e considerato

- che la Corte costituzionale con sentenza n°70/2015 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 25 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n°214, nella parte in cui prevede che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo il meccanismo stabilito dall'art.34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n° 488, è riconosciuta per gli anni 2012 e 2013 esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, specificando chiaramente che la norma dichiarata incostituzionale non rivestiva natura tributaria;
-
- che la Corte Costituzionale non ha posto limitazioni o condizioni alla dichiarazione di incostituzionalità;
-
- che la dichiarazione di incostituzionalità, con la sua pubblicazione in G.U., fa venir meno immediatamente l'articolo 24, comma 25 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n°201, così come convertito dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n°214;
- che i trattamenti pensionistici colpiti dall'azzeramento della indicizzazione sulla base della norma dichiarata incostituzionale sono già acquisiti nella sfera giuridica del pensionato a motivo della natura **auto applicativa** della sentenza, per cui dalla data di pubblicazione della stessa decorrono i nuovi termini di decadenza/prescrizione di cui agli artt. 47 e 47 bis del DPR 30 aprile 1970, n° 639, come disciplinato dall'articolo 38, comma 1, lett.d), nn.1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n° 98, convertito con modificazioni dall'art.1, comma 1, legge 15 luglio 2011, n° 111;

- che la decisione della Corte **esclude qualsiasi eventualità** che interventi per decreto possano esonerare con effetto retroattivo dalla

responsabilità applicativa l' amministrazione pubblica obbligata a rispettarla;

chiede

- **la ricostituzione** della propria pensione sulla base della normativa previgente all'articolo 24, comma 25 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n° 201, come sopra citato, **dichiarato incostituzionale;**
- **la restituzione** di quanto illegittimamente non corrisposto tra il 2012 e la data a decorrere dalla quale sarà ordinato il pagamento mensile della pensione come sopra ricostituita;

- **che nella ricalcolo** della pensione e nel computo degli arretrati da corrispondere venga tenuto conto del montante che si maturava annualmente sugli importi degli adeguamenti;

- che sulle somme arretrate **vengano attribuiti gli interessi legali.**

Il sottoscritto chiede inoltre che, ai sensi delle norme vigenti, venga comunicato **il nominativo del funzionario responsabile del procedimento,** con l'avvertenza che il mancato adempimento o assicurazione di adempimento di quanto richiesto entro 90 giorni dalla data della presente richiesta costringerà il sottoscritto ad adire le vie legali nei confronti del funzionario medesimo e dei vari Responsabili dell'Istituto, ognuno per le rispettive competenze, trattandosi, nel caso di specie, di applicazione degli effetti della caducazione di una norma dichiarata incostituzionale.

FIRMA

data